



COMUNE DI SANT' ANGELO D'ALIFE

Provincia di Caserta

[Piazza Municipio,1- 81017 S.Angelo d'Alife \(CE\)](#)

REGOLAMENTO

PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI

PASCOLI DEL COMUNE

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22/05/2014

**TITOLO I
USO DEI PASCOLI**

art. 1 - (campo d'applicazione)

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso dei pascoli sui terreni del Comune di S. Angelo d'Alife, con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, al fine di coordinare lo sviluppo delle attività zootecniche disciplinando, almeno nelle linee generali, il miglioramento e potenziamento degli allevamenti nonché prevenire ogni ipotesi di pascolo abusivo.

I pascoli permanenti qui appresso descritti, di proprietà del Comune di S. Angelo d'Alife, gravati del diritto di uso di pascolo a favore della generalità della popolazione residente del Comune stesso e avendo disponibilità si può concedere anche agli allevatori dei comuni limitrofi, con maggiorazione della tariffa di fida pascolo, con le limitazioni fissate dal presente Regolamento.

Trattandosi di esercitare un uso civico, ne consegue che il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che alle norme del presente Regolamento, anche a quelle contemplate dalle leggi e regolamenti speciali di uso civico e gli interessati ne risponderanno direttamente al Sindaco ed alle autorità preposte alla vigilanza.

art. 2 - (zonizzazione dei comparti pascolativi e carico massimo ammissibile)

Le proprietà comunali gravate da uso civico, sulle quali è possibile effettuare il pascolo constano di n. 2 tipologie (pascolo fortemente cespugliato, bosco) a superficie variabile, i quali, se del caso, verranno delimitati con opportuna chiudenda da porre a m. 50 dal confine della proprietà comunale, sui quali la quantità di bestiame e specie che, in ciascuno dei seguenti comparti può essere immesso e la durata massima del periodo annuo di utilizzazione sono stabiliti come nella seguente tabella:

Particelle		Superficie			Stagione consentita per l'utilizzo	Carico max <input type="text"/> U.B.A.
Foglio	Particella	Ha	A	Ca		
1	5-21-29-	43	99	58	Primavera - Autunno	
2	83-90-106-	0	70	85	“ “	
2	119-125-	0	37	80	“ “	
2	161-166-	0	47	11	“ “	
2	171	0	09	12	“ “	
3	1-2-6-19	146	12	41	“ “	
3	21-23-38-	115	19	16	“ “	
4	5-7-9-	1	83	14	“ “	
Totale		205	19	17		

Resta inteso che per l'esercizio del pascolo vanno osservate le prescrizioni dell'art. 9 del R.D.30.12.1923, n. 3267. Il pascolamento dovrà essere praticato in modo da evitare non solo il sovraccarico ma anche la lunga permanenza del bestiame. Per la tecnica del pascolamento a rotazione il S.T.A.P.F. di Caserta, se richiesto, potrà dare le istruzioni del caso.

CARICHI PASCOLIVI: I carichi massimi di bestiame per ogni singolo comprensorio di pascolo, *in linea con la normativa U.E. sulla condizionalità (Regolamento Ce n. 1782/2003) è stabilito in n. 4 U.B.A. per ettaro di superficie pascoliva.* Agli effetti del calcolo del carico massimo, il bestiame è espresso in U.B.A. (unità bovina adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti parametri:

- ovini e caprini = **0,15 U.B.A.**
- bovini di età compresa fra 6 mesi e due anni = **0,60 U.B.A.**
- altri bovini di età superiore a 2 anni = **1,00 U.B.A.**
- equini di età superiore a 6 mesi = **1,00 U.B.A.**

Il pascolo caprino potrà esercitarsi esclusivamente nelle località che di volta in volta saranno stabilite a norma dell'art. 9 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Non può essere per nessuna ragione, superato il carico di bestiame stabilito dal presente Regolamento, ai contravventori saranno comminate le penalità di cui all'art 10.

I dati di cui sopra saranno sottoposti a revisione ogni tre anni per porli in armonia con le variazioni che si fossero verificate nei riguardi dell'industria zootecnica locale e nella produttività dei pascoli. Il periodo di utilizzazione per i pascoli boscati si intende senz'altro interrotto, quando, a norma delle vigenti prescrizioni di massima, sia in essi vietato il pascolo.

Esso potrà poi essere in ogni tempo interrotto con disposizione dell'Autorità Forestale e del Sindaco.

La misura del carico, che dovrà essere stabilita all'inizio del contratto o nella formazione dei ruoli, sarà accompagnata dalla clausola secondo la quale il carico stesso, per iniziativa del Sindaco, potrà essere modificato, triennio per triennio. Tale revisione sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale, da sottoporsi, per il tramite del S.T.A.P.F. di Caserta.

art. 3 - (durata, condizioni e termini di richiesta)

Il periodo di pascolamento è stabilito dal 1° gennaio al 31 dicembre per periodi frazionabili in trimestri.

Nelle località tra i 400 e gli 800 mt. s.l.m. può esercitarsi il pascolo dal 1° ottobre al 15 maggio; al di sopra degli 800 mt. s.l.m. dal 16 maggio al 30 settembre, ai sensi dell'art.46 L.R. n. 11/96. Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo, devono essere inoltrate al Comune *entro il 28 febbraio di ogni anno, utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ufficio*, indicando esattamente la località e/o il comparto richiesto, il numero dei capi (in UBA) distinti per specie, età e sistemi di identificazione, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente. Per consentire la sorveglianza in materia di igiene e benessere degli animali, è fatto obbligo al richiedente di presentare all'atto della domanda, una planimetria catastale in scala adeguata, con l'indicazione degli abbeveratoi e le modalità di approvvigionamento idrico del bestiame, a pena di diniego della domanda stessa.

*Le domande presentate in ritardo rispetto alla data innanzi detta non possono essere prese in considerazione per motivi di attribuzione del carico bestiame .
Nei 30 gg. successivi al termine di presentazione delle domande, l'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo .*

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

1. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico;
2. Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
3. Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
4. Essere iscritti in consorzi ancorché costituiti, per la tutela di formaggi e carni tipiche locali .

art. 4 - (autorizzazioni)

L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante l'autorizzazione conforme al modello predisposto dal Comune.

E' consentito, se appositamente richiesto dagli allevatori, concedere la Fida Pascolo per un periodo superiore ad un anno e fino ad un massimo di 5 anni.

L'impegno dell'Ente, nel rilascio delle autorizzazioni, in particolare di quelle superiori ad un anno, è sempre "fatto salvo motivazioni di forza maggiore" essendo i pascoli comunali sottoposti al vincolo di divieto per le zone percorse dal fuoco .

art. 5 - (documentazione per la istruttoria)

I fidatari devono presentare al responsabile del servizio e, sottoporre presso la sede comunale, dopo l'istruttoria, un fascicolo contenente:

1. Le generalità e la residenza dell'addetto alla custodia dei capi;
2. Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
3. Un certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
4. La comunicazione (almeno tre giorni prima) per gli Agenti Forestali e Comunali, circa il giorno e l'ora in cui si intende immettere al pascolo il bestiame e le località fuori delle bandite in cui se ne possa facilmente fare il riscontro. Senza tale adempimento la fida è illegale ed i trasgressori sono punibili a termine di legge.

art. 6 - (aree destinate a pascolo - aree d'interesse pubblico)

In sede di prima applicazione del presente regolamento, le aree destinate a pascolo sono determinate come risulta dalla tabella di cui all'art. 2.

E' assolutamente vietato il pascolo a distanza inferiore a m. 100 dai centri abitati e nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In dette aree i fidatari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 mt. intorno alle strutture ricettive ed alle emergenze storiche monumentali, Castello di Rupecanina, grotta di S.Michele ed altri eventuali siti comunicati nell'apposita autorizzazione .

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa variabile, da un minimo di €.10,00 ad un massimo di €. 20,66/capo .

art. 7 - (modalità di pascolamento ed obblighi)

L'esercizio del pascolo sui demani comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. Rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune proprietario;
2. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario;
3. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
4. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.
5. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
6. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
7. Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
8. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
9. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

art. 8 - (divieti)

E' fatto assoluto divieto di :

1. Cedere ad altri il diritto di fida;
2. Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina, se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
3. Effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
4. Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
5. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
6. Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti.
7. Pascolare nelle zone affittate o vincolate.

art. 9 - (canoni)

Il canone di fida, che il Comune fissa annualmente, dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.

La Giunta Comunale, periodicamente potrà variare e stabilire il canone da applicare per tipologia di bestiame e per ogni U.B.A. o capo.

Per gli allevatori che sono iscritti in Consorzi o associazioni ancorché costituiti, di promozione e tutela di prodotti derivanti dall'allevamento zootecnico, gli importi saranno ridotti del 25%.

art. 10 - (sanzioni)

Per le inosservanze di cui ai punti 1,2,4,5,6 dell'art. 7 ed ai punti 2,3,4,5 dell'art. 8 saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

Riferimento - Sanzione minima e massima applicabile	
Articolo	Importo in €
Art. 7.1	5,17 - 51,65/capo
Art. 7.2	103,29 - 309,88/capo
Art. 7.4	103,29 - 309,88/capo
Art. 7.5	25,82 - 51,65/capo
Art. 7.6	129,12 - 774,69
Art. 8.2	5,17- 25,82/capo
Art. 8.3	5,17- 25,82/capo
Art. 8.4	5,17- 25,82/capo
Art. 8.5	5,17- 25,82/capo

Inoltre a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potrà essere ritirata l'autorizzazione, senza che il fidatario abbia a pretendere restituzioni di quanto già pagato.

Tre sanzioni verbalizzate nel corso di uno stesso anno comportano la sospensione della fida per un minimo di tre anni.

Le modalità di calcolo ed il pagamento delle sanzioni sono quelle previste dalle disposizioni legislative che regolano la materia.

Le somme andranno versate nelle casse dell'ente proprietario del Demanio, su apposito c/c che sarà indicato dall'ufficio competente.

art. 11 - (controlli)

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme, oltre agli organi abilitati al controllo in materia di igiene, ambiente e benessere degli animali, sono demandati gli organi di Polizia Municipale e Provinciale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie venatorie provinciali, le Guardie giurate in possesso di autorizzazione Prefettizia, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

All'atto del ritiro dell'autorizzazione comunale al pascolo, il fidatario ove non dispensato dall'Amministrazione, deve indicare un mandriolo in cui, a richiesta degli organi addetti al controllo, radunare il bestiame per le ispezioni.

art. 12 - (polizia forestale)

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di altri organi sopracomunali in vigore e a tutte le leggi dello Stato in materia forestale e sanitaria.

TITOLO II BESTIAME E PASCOLI

art. 13 - Introduzione, abbandono animali sul fondo altrui

E' proibito, a norma dell'articolo 636 del Codice Penale introdurre, far introdurre o abbandonare animali, tanto propri che di altri, in greggi o in mandrie od isolati, a pascolare o a transitare nei fondi altrui in qualsiasi epoca dell'anno senza permesso scritto del proprietario o del conduttore del fondo. Tale permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica, a meno che il proprietario o conduttore del fondo non sia presente.

art. 14 - Sorveglianza bestiame condotto al pascolo

Gli animali che vengono condotti al pascolo attraverso i percorsi prestabiliti ed evidenziati nell'allegata planimetria o che devono comunque transitare debbono essere costantemente sorvegliati da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, venga arrecato danno ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

art. 15 - Transito animali sulle strade pubbliche

Lungo le strade gli animali debbono essere condotti in modo da non occupare più della metà della strada stessa alla propria destra e da non ostacolare il transito dei veicoli o recar molestia ai pedoni. Essi non possono sostare sulle strade medesime ne di giorno ne di notte; non possono essere lasciati pascolare sulla pubblica via ne vagare liberamente e tanto meno non possono essere abbandonati, sia pure momentaneamente, anche se legati ad alberi, siepi ecc..

Devono inoltre, se in greggi o mandrie, essere segnalati a distanza con il suono di una campanella e di notte essere preceduti da persona munita di fanale acceso.

I bovini e gli equini dovranno essere condotti a mano. E' vietato condurli stando in bicicletta.

art. 16 - Grida ed atti che possono spaventare gli animali

Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

art. 17 - Custodia di animali affidata a minori

Non si possono affidare in custodia, a persone di età inferiore ai 16 anni, animali bovini ed equini inviati al pascolo in siti aperti o comunque non cintati in modo da impedire gli animali stessi da uscirne.

In nessun caso potranno essere lasciati in custodia a fanciulli, di età inferiore ai 14 anni, animali di qualsiasi specie; i suini e gli equini, purché non siano in numero superiore a dieci, potranno essere sorvegliati, al pascolo, anche da ragazzi di età inferiore agli anni dieci, purché fisicamente idonei ad un tal servizio.

art. 18 - Bestiame pericoloso - Pascolo notturno

E' vietato lasciare sciolti al pascolo tori, equini, suini, o comunque animali che abbiano il vizio di cozzare, calciare o mordere se la proprietà, ove i detti animali pascolano, non è chiusa da ogni parte mediante muro o forte siepe e gli ingressi sbarrati, in modo da rendere impossibile al bestiame da uscirne.

Ugualmente durante la notte il pascolo permesso, per tutti gli animali, soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

art. 19 - Sequestro bestiame incustodito e colto a pascolare abusivamente

Il bestiame sorpreso a pascolare, senza custodia ed abusivamente sui fondi di proprietà altrui o lungo le strade, potrà essere sequestrato e trattenuto in custodia con l'ausilio degli organi di vigilanza fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'azione del risarcimento del danno patito e delle spese comunque subite dal proprietario.

art. 20 - Consegna all'Autorità Comunale del bestiame sequestrato

Proprietari ed i conduttori che nei propri fondi trovino animali di appartenenza altrui, possono detenerli provvisoriamente con l'ausilio degli organi di vigilanza, con l'obbligo però di metterli entro 24 ore, a disposizione del Sindaco a termini e per gli effetti di legge.

art. 21 - Animali caprini

Le capre non possono essere ammesse al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati senza espressa autorizzazione del Sindaco. Dall'autorizzazione deve risultare il numero delle capre e la indicazione dei boschi e terreni cespugliati in cui sia stato autorizzato dal S.T.A.P.F. di Benevento l'esercizio del pascolo caprino.

art. 22 - Denuncia bestiame transitante

I conducenti di bestiame in mandrie o greggi, transitante nel Comune, devono denunciare all'Ufficio Comunale, entro due giorni dall'arrivo, il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza. Qualsiasi mutamento deve essere denunciato entro 24 ore all'Ufficio Comunale.

art. 23- Altre prescrizioni da osservarsi per il bestiame transitante

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi transitanti sono tenute ad osservare le prescrizioni del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954, delle ordinanze prefettizie in vigore.

art. 24 - Fermo di proprietari e di conducenti di bestiame sospetti

I proprietari ed i conducenti di mandrie o greggi che, con la loro condotta, si rendono sospetti o pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica o per la pubblica morale, saranno denunciati all'Autorità di P. S..

art. 25 - Leggi forestali e relativi regolamenti

L' esercizio del pascolo nelle proprietà private e altresì eventualmente soggetto all'osservanza delle leggi forestali e dei relativi regolamenti.

**TITOLO III
MALATTIE DEL BESTIAME E DELLE PIANTE**

art. 26 - Denuncia malattie infettive o diffusive degli animali

E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di animali di denunciare all'Autorità Comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali a norma del regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).

art. 27 - Isolamento di animali infetti

Al verificarsi qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a cui fu fatta la denuncia. Il proprietario o detentore degli animali infetti o sospetti d'esserlo dovrà provvedere al loro isolamento evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

art. 28 - Disposizioni impartite dalla autorità

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

art. 29 - Greggi e mandrie nomadi

Il Sindaco ha sempre facoltà di sottoporre i greggi e le mandrie nomadi a visita veterinaria per l'applicazione degli eventuali provvedimenti di polizia veterinaria.

art. 30 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive o diffuse

Il seppellimento di animali morti per malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo deve essere eseguito in conformità delle prescrizioni del regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).

art. 31 - Abbeveratoi per il bestiame

La pulizia degli abbeveratoi per il bestiame deve essere costante e regolare. E' vietato di lavare in essi il bucato o di introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

art. 32 - Abbeveratoi per il bestiame e fontane per uso domestico

Gli abbeveratoi per animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

**TITOLO IV
PENALITA'**

art. 33 - Contestazioni delle contravvenzioni

Gli agenti della forza pubblica che accertino qualche fatto od omissione contro le prescrizioni del presente regolamento, devono contestare la contravvenzione alla persona responsabile del fatto o della omissione.

art. 34 - Contravventori - Responsabilità in solido

Se la contravvenzione è imputabile a più persone, queste ne saranno responsabili in solido e la parte dovuta da ciascuno per le spese occorse per i provvedimenti ordinati d'ufficio verrà fissata dal Sindaco, salvo la facoltà delle parti, nei rapporti fra loro, di determinare più esattamente la rispettiva quota di contribuzione.

art. 35 - Sequestro di oggetti

Le cose che sono servite a commettere la contravvenzione, o che ne hanno formato l'oggetto, possono essere immediatamente sequestrate.

Gli oggetti sequestrati potranno essere restituiti se il contravventore presenti come mallevadore una persona notoriamente solvibile o esibisca una cauzione in denaro.

art. 36 - Vendita di oggetti sequestrati

Gli oggetti sequestrati potranno essere venduti anche prima della risoluzione della contravvenzione quando non possono, per loro natura, essere conservati. Il prezzo ricavato rimarrà depositato a garanzia del pagamento della contravvenzione e delle eventuali spese.

art. 37 - Persone soggette all'altrui Autorità, direzione e vigilanza

Nelle contravvenzioni e vigilanza commesse da persone soggette all'altrui Autorità, direzione e vigilanza, saranno applicate le disposizioni dell'articolo 196 del Codice Penale.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

art. 38 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento e le sue eventuali e successive modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste dai Regolamenti Comunali ed ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative Statali e Regionali anche di natura Regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

art. 39 - Emanazioni di ulteriori norme necessarie per l'applicazione del regolamento

Il Sindaco emanerà, con ordinanze a parte, le ulteriori norme esecutive eventualmente necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

INDICE

Titolo I - USO DEI PASCOLI - art. 1 - campo d'applicazione	pag. 2
- art. 2 - zonizzazione dei comparti pascolativi e carico massimo ammissibile	“ 2
- art. 3 - durata, condizioni e termini di richiesta	“ 3
- art. 4 - autorizzazioni	“ 4
- art. 5 - documentazione per la istruttoria	“ 4
- art. 6 - aree destinate a pascolo - aree d'interesse pubblico	“ 4
- art. 7 - modalità di pascolamento ed obblighi	“ 4
- art. 8 - divieti	“ 5
- art. 9 - canoni	“ 5
- art. 10 - sanzioni	“ 5
- art. 11 - controlli	“ 6
- art. 12 - polizia forestale	“ 6
- TITOLO II - BESTIAME E PASCOLI	
- art. 13 - Introduzione, abbandono animali sul fondo altrui	“ 6
- art. 14 - Sorveglianza bestiame condotto al pascolo	“ 7
- art. 15 -Transito animali sulle strade pubbliche	“ 7
- art. 16 -Grida ed atti che possono spaventare gli animali	“ 7
- art. 17 - Custodia di animali affidata a minori	“ 7
- art. 18 - Bestiame pericoloso - Pascolo notturno	“ 7
- art.19 - Sequestro bestiame incustodito e colto a pascolare abusivamente	“ 7
- art. 20 - Consegna all'Autorità Comunale del bestiame sequestrato	“ 8
- art. 21 - Animali caprini	“ 8
- art. 22 - Denuncia bestiame transitante	“ 8
- art. 23 - Altre prescrizioni da osservarsi per il bestiame transitante.....	“ 8
- art. 24 -Fermo di proprietari e di conducenti di bestiame sospetti	“ 8
- art. 25 - Leggi forestali e relativi regolamenti	“ 8
- TITOLO III - MALATTIE DEL BESTIAME E DELLE PIANTE	
- art. 26 - Denuncia malattie infettive o diffuse degli animali	“ 8
- art. 27 - Isolamento di animali infetti	“ 8
- art. 28 - Disposizioni impartite dalla autorità	“ 9
- art. 29 - Greggi e mandrie nomadi	“ 9
- art. 30 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive o diffuse	“ 9
- art. 31 - Abbeveratoi per il bestiame	“ 9
- art. 32 - Abbeveratoi per il bestiame e fontane per uso domestico	“ 9
- TITOLO IV - PENALITA' - Art. 33 - Contestazioni delle contravvenzioni	“ 9
- art. 34 - Contravventori - Responsabilità in solido	“ 9
- art. 35 - Sequestro di oggetti	“ 9

- art. 36 - Vendita di oggetti sequestrati	“ 9
- art. 37 - Persone soggette all'altrui Autorità, direzione e vigilanza	“ 10
- TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
- art. 38 - Entrata in vigore del regolamento	“ 10
- art. 39 - Emanazioni di ulteriori norme	“ 10